

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 29 LUGLIO 2026.

Presidenza della Presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi.

Deliberazione 29 luglio 2026, n. 59:

Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028. 4^a variazione. Assestamento delle previsioni di bilancio.

Il Consiglio regionale

Visti:

- la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale) che prevede al titolo II l'autonomia di bilancio e contabile e, in particolare, all'articolo 6, comma 1, dispone che "Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo, ai sensi dell'articolo 28 dello Statuto";
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
- il regolamento interno del Consiglio regionale 27 giugno 2017, n. 28 (Regolamento interno di amministrazione e contabilità);
- la deliberazione del Consiglio regionale 16 dicembre 2025, n. 88 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 gennaio 2026, n. 5 (Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 gennaio 2026, n. 6 (Bilancio gestionale esercizio finanziario 2026);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 gennaio 2026, n. 9 (Aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2025 sulla base dei dati del pre-consuntivo 2025);
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 2026, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate dell'avanzo presunto di amministrazione 2025 – 1^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 febbraio 2026, n. 25 (1^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 19 febbraio 2026, n. 29 (2^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale. Modifiche conseguenti al decreto del Segretario generale n. 113 del 19 febbraio 2026);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 5 marzo 2026, n. 36 (3^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 14 aprile 2026, n. 18 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028 – 2^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 22 aprile 2026, n. 57 (4^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione del Consiglio regionale 12 maggio 2026, n. 25 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028 – 3^a variazione);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 maggio 2026, n. 71 (5^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 4 giugno 2026, n. 74 (6^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale);
- la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 25 giugno 2026, n. 81 (7^a variazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2026-2027-2028 e conseguente variazione al bilancio gestionale).

Visti:

- l'articolo 67 del d.lgs. 118/2011 in virtù del quale, nell'ambito dell'autonomia contabile riconosciuta dai distinti statuti regionali, il Consiglio regionale adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione, adeguandosi ai principi contabili generali e applicati allegati al d.lgs. 118/2011 suddetto;

- l’articolo 42, comma 6, e gli articoli 50 e 51 del d.lgs. 118/2011, che disciplinano l’assestamento del bilancio e le variazioni di bilancio.

Visto, in particolare, l’articolo 42, comma 4, del d.lgs. 118/2011 il quale dispone che: “i fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell’approvazione del rendiconto”;

Visto l’articolo 50 del d.lgs. 118/2011 il quale stabilisce che l’assestamento di bilancio deve confermare il permanere degli equilibri generali di bilancio e, in caso di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio;

Visto in particolare l’articolo 63, comma 1, del reg.int. 28/2017, il quale stabilisce che l’assestamento del bilancio annuale di previsione consiste nella verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio attraverso la variazione di assestamento generale. La medesima disposizione prevede inoltre che con la delibera di assestamento generale siano indicati la destinazione del risultato economico dell’esercizio precedente e la destinazione dell’eventuale quota libera del risultato di amministrazione, ovvero, in caso di disavanzo, i provvedimenti idonei al suo assorbimento;

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 26 maggio 2026, n. 29 (Rendiconto del Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2025);

Ritenuto di dover procedere conseguentemente all’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione nel rispetto dell’ordine di priorità stabilito dal comma 6 del richiamato articolo 42 del d.lgs. 118/2011, in quanto:

- non sussistono debiti fuori bilancio riconducibili al Consiglio regionale così come accertato in sede di approvazione del rendiconto 2025 di cui alla sopra citata del.c.r. 36/2025;
- è garantita la sussistenza degli equilibri di bilancio come risulta dal relativo prospetto inerente all’equilibrio finale di bilancio di cui all’allegato D della sopra richiamata deliberazione;
- non sussiste la condizione per dover procedere all’estinzione anticipata di prestiti o a finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nell’esercizio corrente;

e che pertanto la quota libera dell’avanzo di amministrazione può essere destinata al finanziamento di spese di investimento ed in subordine al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;

Considerato al riguardo che le spese correnti a carattere non permanente devono intendersi quali spese contraddistinte dal carattere dell’estemporaneità e dall’assenza di continuità temporale, quali, in particolare, quelle sporadiche, impreviste o che per loro natura si determinano una tantum, nonché prive di carattere di certezza anche sotto il profilo quantitativo ovvero sottratte alla disponibilità valutativa dell’Ente (in tal senso Corte dei conti, Sezione di controllo per il Lazio n. 83/2019, Piemonte n. 37/2020, Basilicata n. 35/2022 e Lombardia n. 240/2024), e comunque tali da non protrarsi oltre l’esercizio finanziario di riferimento;

Considerato, inoltre, che le spese correnti a carattere non permanente trovano fondamento esclusivamente nell’esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell’Assemblea legislativa regionale, alla quale è precluso lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva, e che le conseguenti spese sono allocate nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1, risultando riconducibili alle finalità e alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale Toscana 9 aprile 2015, n. 46 e dall’articolo 1, comma 3-bis, della legge regionale Toscana 4 febbraio 2009, n. 4 ai sensi del quale «non costituiscono spese di rappresentanza le spese inerenti alla realizzazione di eventi, iniziative e progetti di carattere istituzionale deliberati dall’Ufficio di presidenza, direttamente o in compartecipazione con altri soggetti, volti all’attuazione dei principi e delle finalità dell’ordinamento regionale di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto, delle disposizioni della legge regionale 21 giugno 2001, n. 26 (successivamente abrogata e confluita negli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 46/2015) e delle relazioni istituzionali di cui all’articolo 5 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4»

Ritenuto, pertanto, di procedere all’applicazione, all’esercizio finanziario 2026 del bilancio di previsione 2026-2027-2028, del risultato di amministrazione 2025 e al conseguente utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, nel pieno rispetto dei vincoli di destinazione di cui all’articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011, nonché in conformità ai principi elaborati dalla Corte dei conti, che subordinano l’utilizzo dell’avanzo libero al finanziamento di spese correnti prive di carattere permanente, escludendone l’impiego per il sostenimento di oneri aventi natura continuativa o strutturale;

Atteso che, ai fini di quanto assunto al capoverso precedente:

- con la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 7/2026 è stato approvato l'aggiornamento del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 sulla base dei dati del preconsuntivo per un totale di euro 2.696.160,36, come di seguito riportato:
 - quota accantonata non sussiste;
 - quota vincolata per un totale di euro 719.059,14;
 - quota per investimenti per un totale di euro 89.840,86;

per cui, conseguentemente, alla data del 31 dicembre 2025, la quota presunta disponibile era pari ad euro 1.887.260,36;

- con successiva del.c.r. 1/2026 si è provveduto ad applicare all'annualità 2026 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2027-2028 la parte vincolata dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 per un importo complessivo di euro 719.059,14;
- con deliberazione del Consiglio regionale, approvata in data 26 maggio 2026, n. 29 e relativa al rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2025, risulta che l'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2025, determinato secondo le risultanze del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 in euro 3.197.207,00, è così composto:
 - quota accantonata non sussiste;
 - quota vincolata pari ad euro 738.551,80;
 - quota destinata agli investimenti pari ad euro 90.062,50;
 - quota disponibile pari ad euro 2.368.592,70;
- pertanto, le ulteriori quote di avanzo di amministrazione da applicare all'annualità 2026 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2026-2027-2028 sono così determinate:

quota accantonata già applicata con il preconsuntivo 2025	non sussiste
quota accantonata da applicare sulla base del rendiconto 2025	non sussiste

quota vincolata già applicata con il preconsuntivo 2025	719.059,14
quota vincolata da applicare sulla base del rendiconto 2025	738.551,80
Differenza in più	19.492,66

quota destinata agli investimenti non applicata con il preconsuntivo 2025 a sensi dell'articolo 42 c. 4 del d.lgs. 118/2011	0,00
quota destinata agli investimenti da applicare sulla base del rendiconto 2025	90.062,50
Differenza in più	90.062,50

Riepilogo avanzo – parte entrata

Quota accantonata da applicare		0,00
Quota vincolata da applicare	+	19.492,66
Quota destinata agli investimenti da applicare	+	90.062,50
Quota avanzo disponibile libero da applicare	+	2.368.592,70
Da applicare parte entrata	+	2.478.147,86

Ritenuto pertanto di procedere:

- a) ad applicare nella parte entrata del bilancio di previsione 2026-2027-2028 esercizio 2026 – a titolo di avanzo dell'esercizio precedente – l'importo di euro 2.478.147,86, come risultante dall'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) ad applicare conseguentemente all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2027-2028, parte spesa, la quota vincolata, la quota destinata agli investimenti e la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, per un importo complessivo di euro 2.478.147,86, come risultante dall'allegato A

Quota vincolata esercizio 2026:

- euro 6.683,84 per quota vincolata spese del Corecom per la gestione delle deleghe destinata alla Missione 1 /Programma 08 /Titolo 1;
- euro 12.500,00 come quota per acquisto risorse digitali Cobire destinata alla Missione 5 /Programma 2 /Titolo 1;

- euro 308,82 per quota vincolata spese dell'Osservatorio legislativo interregionale destinata alla Missione 1 /Programma 3 /Titolo 1,

Quota parte investimenti esercizio 2026:

- euro 90.062,50 per fabbisogno di spesa di parte capitale, come quota avanzo destinata agli investimenti esercizio 2026 e derivanti dall'esercizio 2025:
 - euro 52.877,98 Missione 1 Programma 8 Titolo 2 per investimenti nel settore informatico;
 - euro 34.808,74 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 per lavori di manutenzione immobili;
 - euro 2.375,78 Missione 1 Programma 3 Titolo 2 per acquisti arredi e attrezzature.

Di dare atto che l'applicazione della quota libera dell'avanzo è effettuata nel rispetto dell'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e dei principi affermati dalla Corte dei conti (deliberazioni Lazio n. 83/2019, Piemonte n. 37/2020, Basilicata n. 35/2022 e Lombardia n. 240/2024) in materia di spese correnti a carattere non permanente, come di seguito dettagliato:

- euro 2.368.592,70 quota avanzo libero destinata ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera d) del d.lgs. 118/2011:
 - euro 247.122,02 Missione 1 Programma 8 Titolo 2 per investimenti nel settore informatico relativi principalmente a software, server, apparati di telecomunicazione e hardware;
 - euro 145.000,00 Missione 1 Programma 8 Titolo 1 per spesa corrente a carattere non permanente nel settore informatico;
 - euro 889.000 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente relativa ad eventi istituzionali esercizio 2026;
 - euro complessivi 1.087.470,68 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 come quota da trasferire al bilancio regionale a titolo di spesa corrente a carattere non permanente per il finanziamento di progetti straordinari inerenti all'esercizio 2026 da individuare di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

Preso infine atto:

- che il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2025, è pari ad euro 6.652.724,65 come risultante dal rendiconto 2025;
- dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dalla data del 31 dicembre 2025 rispettivamente pari ad euro 271.675,16 ed euro 2.400.749,50.

Ritenuto, ai sensi dell'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, di provvedere, assicurando il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 63 del vigente reg.int. 28/2017:

- all'adeguamento del bilancio di previsione 2026-2027-2028 in virtù delle variazioni di cui allegato A), parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione ed alla sua conseguente approvazione quale risultante dall'allegato B);
- alla trasmissione al Tesoriere del Consiglio regionale del prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C), quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione.

Preso altresì atto che dalle operazioni sopra richiamate sono garantiti gli equilibri del bilancio di previsione per il triennio 2026-2027-2028 e sono soddisfatte le necessità di utilizzo della quota vincolata e destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui al combinato disposto dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 63 del reg.int. 28/2017, come risultante dal relativo prospetto degli equilibri di bilancio di cui all'allegato D);

Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti del 22 luglio 2026 (prot. n. 10169/02.12 del 23 luglio 2026) (allegato E), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di presidenza in data 16 luglio 2026;

Dato infine atto che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 del d.lgs. 118/2011, l'Ufficio di presidenza procederà:

- alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del reg.int. 28/2017;
- all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. 28/2017.

Stanti le motivazioni espresse in narrativa;

Delibera

1. l'applicazione all'esercizio finanziario 2026, del bilancio di previsione 2026-2027-2028, del risultato di amministrazione 2025, al netto delle quote applicate con propria precedente deliberazione 28 gennaio 2026, n. 1 (Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2026-2027-2028. Variazioni conseguenti all'applicazione delle quote vincolate ed accantonate dell'avanzo presunto di amministrazione 2025 1^ variazione) ed il conseguente utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in conformità ai principi stabiliti dalla pronuncia della Sezione regionali di Controllo Regione Lazio n.83/2019, Regione Piemonte 37/2020, Regione Basilicata 35/2022 e Regione Lombardia 240/2024 in merito alle spese correnti a carattere non permanente secondo lo schema seguente:
 - all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2027-2028, parte entrata, a titolo di avanzo dell'esercizio precedente, dell'importo di euro 2.478.147,86 come risultante dall'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 - all'annualità 2026 del bilancio di previsione 2026-2027-2028, parte spesa la quota vincolata, destinata agli investimenti e la quota libera del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2025, per un importo complessivo di euro 2.478.147,86 come risultante dall'allegato A medesimo;
2. di dare atto che l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione è effettuato nel rispetto dell'articolo 42, comma 6, del d.lgs. 118/2011 e dei principi espressi dalla Corte dei conti con le deliberazioni della Sezione regionale di controllo per il Lazio n. 83/2019, della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 37/2020, della Sezione regionale di controllo per la Basilicata n. 35/2022 e della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 240/2024/PAR, la quale, richiamando il punto 9.2.3 dell'Allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, ha precisato, tra l'altro, che una spesa corrente a carattere non permanente può essere imputata, nel rispetto del criterio dell'esigibilità, anche agli esercizi successivi a quello di applicazione dell'avanzo libero; tali risorse sono pertanto destinate come di seguito dettagliato:

Quota vincolata esercizio 2026:

 - euro 6.683,84 per quota vincolata spese del Corecom per la gestione delle deleghe destinata alla Missione 1 /Programma 08 /Titolo 1;
 - euro 12.500,00 come quota per acquisto risorse digitali Cobire destinata alla Missione 5 /Programma 2 /Titolo 1;
 - euro 308,82 per quota vincolata spese Osservatorio legislativo interregionale (OLI) destinata alla Missione 1 /Programma 3 /Titolo 1.

Quota parte investimenti esercizio 2026:

 - euro 90.062,50 per fabbisogno di spesa di parte capitale, come quota avanzo destinata agli investimenti esercizio 2026 e derivanti dall'esercizio 2025, così composto:
 - euro 52.877,98 Missione 1 Programma 8 Titolo 2 per investimenti nel settore informatico;
 - euro 34.808,74 Missione 1 Programma 6 Titolo 2 per lavori di manutenzione immobili;
 - euro 2.375,78 Missione 1 Programma 3 Titolo 2 per acquisti arredi e attrezzature;
 - euro 2.368.592,70 quota avanzo libero destinata ai sensi dell'articolo 42, comma 6, lettera d) del d.lgs. 118/2011:
 - euro 247.122,02 Missione 1 Programma 8 Titolo 2 per investimenti nel settore informatico relativi principalmente a software, server, apparati di telecomunicazione e hardware;
 - euro 145.000,00 Missione 1 Programma 8 Titolo 1 per spesa corrente a carattere non permanente nel settore informatico;
 - euro 889.000 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 per finanziamento della spesa corrente a carattere non permanente relativa ad eventi istituzionali esercizio 2026;
 - euro complessivi 1.087.470,68 Missione 1 Programma 1 Titolo 1 come quota da trasferire al bilancio regionale a titolo di spesa corrente a carattere non permanente per il finanziamento di progetti straordinari inerenti all'esercizio 2026 da individuare di concerto con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
3. di dare atto che le spese correnti a carattere non permanente trovano fondamento esclusivamente nell'esercizio delle funzioni istituzionali proprie dell'Assemblea legislativa regionale, alla quale è precluso lo svolgimento di compiti di amministrazione attiva, e che le conseguenti spese sono allocate nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1, risultando riconducibili alle finalità e alle fattispecie disciplinate dalla legge regionale Toscana 9 aprile 2015, n. 46 e dall'articolo 1, comma 3-bis, della legge regionale Toscana 4 febbraio 2009, n. 4;
4. di dare altresì atto:

- che il fondo di cassa alla chiusura dell'esercizio 2025, è pari ad euro 6.652.724,65 come risultante dal rendiconto 2025;
 - dell'ammontare dei residui attivi e passivi risultanti dalla data del 31 dicembre 2025 rispettivamente pari ad euro 271.675,16 ed euro 2.400.749,50.
5. di approvare, conseguentemente, l'assestamento del bilancio 2026-2027-2028 del Consiglio regionale aggiornato alle variazioni di cui ai punti precedenti, quale risultante nell'allegato B parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
 6. di trasmettere al Tesoriere del Consiglio regionale il prospetto riepilogativo delle variazioni effettuate, di cui all'allegato C, anch'esso parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 51, comma 9, del d.lgs. 118/2011;
 7. di dare atto che l'operazione di assestamento e le variazioni così effettuate garantiscono il mantenimento effettivo del pareggio di bilancio per il triennio 2026-2027-2028 e sono soddisfatte le necessità di utilizzo della quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, coerentemente alle indicazioni di cui al combinato disposto dell'articolo 42 del d.lgs. 118/2011 e dell'articolo 63 del reg.int. 28/2017, come risulta dal relativo prospetto inerente all'equilibrio finale di bilancio di cui all'allegato D);
 8. di dare atto del rispetto del parere favorevole del Collegio dei revisori del 22 luglio 2026 (prot. 10169/02.12 del 23 luglio 2026) (allegato E), espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto formulata dall'Ufficio di presidenza in data 16 luglio 2026;
 9. di dare infine atto che l'Ufficio di presidenza procederà:
 - alla conseguente variazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio gestionale, coerentemente al principio contenuto nell'articolo 39, comma 10, del d.lgs. 118/2011 e all'articolo 8 del reg.int. 28/2017;
 - all'approvazione dei documenti di cui sopra ai sensi degli articoli 8 e 12 del reg.int. 28/2017.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compresi gli allegati A, B, C, D ed E, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

LA PRESIDENTE
Stefania Saccardi